

DELIBERAZIONE

OGGETTO: impegno di spesa di £. 105 milioni sul cap. 41182 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 7/6/1999 n. 6.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il 1° comma dell'art. 85 della L.R. 7.6.1999, n. 7 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999, con il quale, al fine di assicurare la copertura delle spese di costituzione e primo avviamento della comunione fra le aziende sanitarie locali previste dall'art. 24 della L.R. 12.6.1994, n. 18 così come modificato dalla L.R. 7.8.1998, n. 37, la Regione provvede alla anticipazione finanziaria di £. 700 milioni che sarà rimborsata dalla stessa comunione con i proventi dell'attività di gestione del patrimonio;

VISTO il comma 2 del predetto art. 85 L.R. 7/1999 con il quale viene istituito il capitolo 41182 denominato "Anticipazione finanziaria della Regione per la spesa di costituzione e di primo avviamento della comunione fra le aziende sanitarie locali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 18/1994 e L.R. 37/1998" ed al quale è stato attribuito uno stanziamento di £. 700 milioni;

VISTO l'art. 3 comma 2 della L.R. 7.6.1999, n. 6 che consente di impegnare lo stanziamento annuo nel limite dell'85 per cento;

VISTA la determinazione n. 245/53 del 15.11.1999 con la quale il dirigente del settore 53 dell'Assessorato alla Salvaguardia e cura della salute, ha richiesto all'Assessorato Economia e finanza regionale di registrare l'impegno di spesa di L. 595 milioni sul capitolo 41182 del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999;

CONSIDERATO che la predetta somma di £. 595 milioni corrisponde all'85 per cento dell'intero stanziamento annuo di £. 700 milioni, così calcolata in base alle disposizioni dell'art. 3, comma 2 della L.R. 7.6.1999 n. 6;

CONSTATATO che per consentire di effettuare sia le spese necessarie alla costituzione della Comunione tra le aziende unità sanitarie locali sia quelle per gli investimenti necessari all'avviamento e al funzionamento della Comunione si ritiene necessario che venga concessa la deroga a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 6/99 al fine di impegnare oltre all'85 per cento della somma stanziata anche l'ulteriore 15 per cento corrispondente a £. 105 milioni;

VISTA la legge 127 del 15.5.1997, art. 17 comma 32;



all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare la deroga al limite dell'85 per cento sullo stanziamento annuo di L. 700 milioni contemplati dall'articolo 85 della L.R. 7.6.1999, n. 7 concernente il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 sul capitolo 41182 denominato Anticipazione finanziaria della Regione per le spese di costituzione e di primo avviamento della comunione tra aziende unità sanitarie locali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 della L.R. 12.6.1994, n. 18 così come modificato dalla L.R. 7.8.1999, n. 37 e consentire quindi l'impegno della restante somma di L. 105 milioni eccedente l'85 per cento dell'intera somma stanziata per gli scopi sopra indicati, *in luogo di*
l'assunzione del quale si provvederà con successivo provvedimento.
Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127 del 15.5.1997, art. 17, comma 32.

IL VICE PRESIDENTE F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO F.to Dott. Severo GUCCIONE

12 GEN. 2000

